

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE - APS - TELOS CRISPIANO

STATUTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione l'Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale di Promozione Sociale TELOS, in breve TELOS ASDC APS di seguito denominata Associazione.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Crispiano (TA).

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione in maniera automatica, anche l'acronimo ETS contestualmente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea dei soci di modifica dello statuto.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

ART. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Essa ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività culturali, sportive e organizzazioni eventi; in particolare l'organizzazione di mercatini dell'artigianato, antiquariato, vendita di beni usati, vendita di articoli e prodotti di propria produzione o a km 0 o derivanti da riciclo e che non siano articoli di attività commerciale professionale. L'associazione potrà organizzare ed esercitare attività sportive dilettantistiche, formazione e la preparazione di squadre nelle discipline sportive, compresa l'attività didattica di base per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. per bambini/e, adulti, anziani.

L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.

L'associazione si occuperà inoltre, di organizzazione eventi, feste di vario genere nel territorio locale, regionale e nazionale. Potrà organizzare corsi e laboratori creativi di artigianato, mostre, fiere e aderire a concorsi esterni organizzati da terze persone o associazioni.

L'associazione opera con prestazioni occasionali e non, e inoltre con l'apporto di volontari, ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali, assistenziali.

Per perseguire gli scopi sociali, l'associazione si propone:

- di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale comprendendo l' inclusione, la valorizzazione e acquisizione di competenze, riduzione vandalismo/degrado di beni e luoghi pubblici
- di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio (disabili, anziani, persone disagiate, emigranti) attraverso inclusione, acquisizione di competenze, integrazione lavorativa, stimolo del protagonismo, contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- di mettersi a disposizione per accompagnamento scolastico, per visite mediche, da e per aeroporti, ospedali, mercati, acquisto farmaci
- di organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- di svolgere spettacoli, animazione e intrattenimento per bambini e adulti;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; sensibilizzazione socio-culturale per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- attività di supporto psicologico, psicoterapeutico e servizio consulenze rivolto a famiglie e minori con professionisti qualificati; diagnosi dei disturbi dell'età evolutiva (dell'apprendimento, del comportamento, emotivo-razionali); informazione e formazione; potenziare le competenze genitoriali, migliorare le dinamiche familiari per evitare i rischi di devianza e il ricorso a strutture residenziali dei minori, accompagnare le famiglie nel processo di inclusione socio-lavorativa di componenti diversamente abili
- promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane
- sensibilizzare e far conoscere le tematiche legate alle tradizioni popolari, al turismo rurale/enogastronomico, all'ospitalità rurale, per la tutela e la riscoperta degli antichi mestieri, dei sapori enogastronomici antichi e tradizionali, studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;
- sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire strutture culturali e ricreative, impianti sportivi, aree di verde pubblico o attrezzato
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- di gestire e organizzare aree e immobili di proprietà dell'associazione o cedute in comodato per svolgere le finalità previste nel presente Statuto.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione si avvale della collaborazione con Enti locali e Pubblica Amministrazione anche tramite co-progettazione, con stipula di apposite convenzioni, partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri: attività sportive dilettantistiche, culturali, ricreative intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere giovani, anziani ed interi nuclei familiari durante il tempo libero.

L'associazione mediante l'uso di attrezzature, impianti sul territorio (in affitto, in uso e in proprietà) si prefigge di: svolgere iniziative culturali, turistiche, ricreative e sportive; svolgere attività sportive dilettantistiche di base, scuole e attività formative di avviamento relative allo sport di contatto, promuovere e organizzare manifestazioni, rassegne; organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive, gite, viaggi, soggiorni, vacanze per i soci iscritti, associati o partecipanti; pubblicare periodici, stampe, testi, circolari riconducibili alle attività nell'oggetto associativo; realizzare foto, gadget e altro materiale necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione; organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste; condurre e gestire impianti sportivi; somministrare alimenti e bevande ai soci iscritti, associati e partecipanti; creare corsi e attività di laboratorio (manuali, pittura, ludiche, motorie); supportare famiglie disagiate attraverso iniziative di beneficenza e solidarietà.

L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati.

L'associazione inoltre potrà eventualmente in essere le attività accessorie che si considerano integrative, funzionali e potrà eventualmente esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale presenti nello Statuto così come da riferimento normativo di cui all'art. 6 D.Lgs 11/2011, ovvero dei requisiti necessari in quanto indicati nella norma richiamata e in base allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, attribuendo di volta in volta la relativa competenza.

ART. 3

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, dalle quote di frequenza derivanti dalle varie attività organizzate, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

ART. 4

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;*
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;*
- c) eventuali contributi di enti pubblici, dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive o di qualsiasi altro genere;*
- d) eventuali introiti di manifestazioni culturali e sportive, e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.*
- e) eventuali introiti derivanti da organizzazione di corsi e laboratori creativi*
- f) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;*
- g) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;*
- h) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;*
- i) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;*
- j) entrate da convenzioni;*
- k) erogazioni liberali dei soci e di terzi;*
- l) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;*
- m) rendite patrimoniali;*
- n) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.*

ART. 5

L'esercizio sociale inizia il 1 settembre e chiude il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto sociale e di esercizio) strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, che dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 19.

ART. 6

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta. Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

In particolare i soci dell'associazione possono essere liberi artigiani, collezionisti di antiquariato, venditori di articoli e bene usati, produttori e coltivatori diretti, ma non possono essere venditori professionali o rappresentanti di aziende multinazionali e grosse aziende industriali. Quest'ultime categorie di persone possono però, essere interpellate esternamente di volta in volta all'associazione, per l'organizzazione di eventi e fiere di vario genere.

Inoltre possono essere soci tutti coloro che vogliano svolgere attività sportiva dilettantistica di base e amatoriale: bambini, adulti, anziani.

ART. 7

Ogni socio potrà durante i vari eventi e feste, esporre il proprio stand avendo cura di avere la propria attrezzatura necessaria per l'allestimento: gazebo, tavoli, ecc.

Sotto ogni stand del singolo socio referente per l'associazione, potranno esserci massimo 2 persone. Ad esse si autorizza la realizzazione di attività diverse quali: vendita artigianale o di antiquariato o di beni usati o di prodotti dai soci realizzati e coltivati. In tal caso il responsabile unico dello stand sarà il socio ordinario iscritto.

Tali attività risultano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme

delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ART. 8

Le domande di ammissione socio, vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo che, in caso di reiezione della domanda, ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) decisa dal direttivo.

I soci collaboratori, se presenti, il 30 agosto di ogni anno saranno considerati dimissionari e solo previa presentazione di ulteriore domanda (dal 1° settembre) saranno riammessi a ricoprire la carica di soci per l'anno successivo.

ART. 9

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno continuità alla vita della Associazione;
- b) Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci fondatori e ordinari, devono versare la propria quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall'Associazione e hanno diritto di voto nelle Assemblee Sociali.

ART. 10

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Tutti i soci esercitano il diritto di voto, nel pieno rispetto della promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

I soci hanno il diritto di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

In caso di socio minorenne, il diritto di voto, deve ritenersi attribuito ex lege, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

Alla qualifica di socio conseguono anche i seguenti doveri:

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità nell'arco dell'anno sociale, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento Interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.
- e) per morte

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

ART. 12

Sostenitori e Benemeriti : Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.

I sostenitori hanno diritto di voto, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo e hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

I soci benemeriti sono tutte le persone fisiche ammesse dal Consiglio direttivo per particolari benemeritenze, oltre agli insegnanti e ai collaboratori, di volta in volta in attività.

ART. 13

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- e) il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART. 14

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci anche tramite la modalità in videoconferenza se necessaria. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, tramite applicazioni adatte ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione oppure.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per :

- a) Deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;*
- b) Eleggere, ogni tre anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;*
- c) Deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;*
- d) Deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;*
- e) Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.*
- f) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;*
- g) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- h) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;*
- i) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- j) ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;*
- k) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;*
- l) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;*
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;*
- n) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;*
- o) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sulle proposte di modifica dello statuto sociale;*
- b) Sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;*
- c) Sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;*
- d) Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;*
- e) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.*

ART. 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto sia in maniera telematica che per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno di un terzo degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

ART. 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15.

ART. 18

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 6 del presente Statuto;
- Aver presentato domanda di ammissione socio da almeno un anno.
- Non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti

Il venir meno nel corso del mandato anche di questo singolo requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri 3 Consiglieri, per un totale di **5 (cinque)**

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica **3 (tre)** anni.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre associazioni culturali con stesso ambito e finalità.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, sms, telefax, applicazioni telefoniche e inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché insieme al consigliere delegato, in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni

affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART. 21

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 22

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

* libro degli associati;

* libro dei volontari;

* libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

* libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 24

Il Collegio dei probiviri, in caso di nomina, è composto da tre membri ed è designato dall'Assemblea, fino a revoca. Ha la funzione di dirimere le controversie inerenti il rapporto associativo.

Il Presidente del Collegio dei probiviri viene nominato al suo interno.

ART. 25

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 26

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

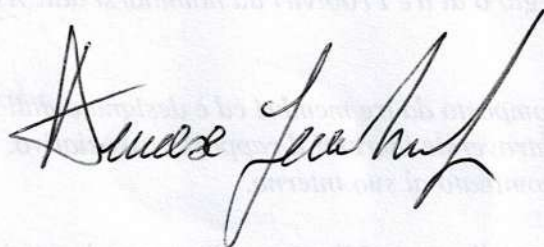
ART. 27

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

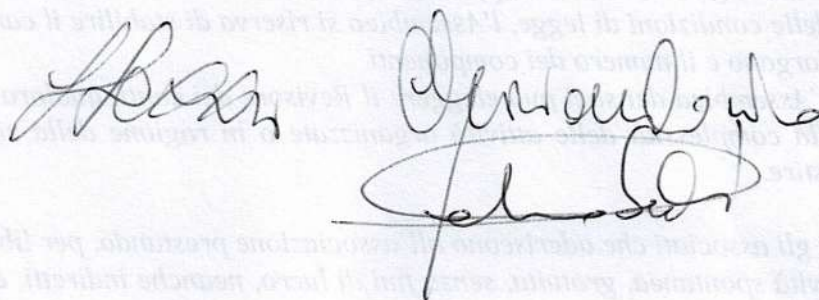
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

E' doveroso altresì, da parte di tutti i soci, accettare e rispettare il regolamento interno dell'associazione.



D'Amore Elisabetta



OGGETTO: Verbale n° 02 Assemblea Straordinaria Soci del 08.03.2023

Il giorno 08.03.2023, alle ore 18,30, regolarmente convocata in data 01.03.2023 presso la sede dell'Associazione S.D.C. Telos, sita in Crispiano (TA) alla via L.Sturzo 59, si é riunita l'Assemblea straordinaria dei soci con il rispetto della distanza di sicurezza e il consiglio per tutti i soci, di indossare la mascherina di protezione.

La convocazione della stessa é per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. *Proposta adozione di un nuovo Statuto Sociale*
2. *Varie ed eventuali*

Constatata la presenza di n° 13 Soci (presenti o rappresentati per delega scritta) su un totale di n° 18, il Presidente Sig. Annese Gabriele dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'O.d.G.

Su richiesta della maggioranza dei Soci presenti, il Presidente, assume anche la carica di Presidente dell'Assemblea e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra D'Arcangelo Elisabetta che accetta.

L'Assemblea é pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione in quanto l'Assemblea in prima convocazione, svolta in data 07.03.2023, avendo visto la partecipazione di soli 7 soci, non era atta a deliberare.

Per quanto riguarda il punto 1 dell'O.d.G., il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale che recepisca i requisiti previsti dal legislatore per qualificarsi anche come Associazione di promozione sociale e quindi Ente del Terzo settore alla luce del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiarisce che l'acquisizione di tale ulteriore qualifica é possibile in quanto l'associazione svolge attività di interesse generale, così come tassativamente elencate all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, prevede il coinvolgimento di volontari e la presenza di risorse umane in qualsiasi forma retribuite é in ogni caso inferiore al 5% dei soci o al 50% dei volontari attivi.

Acquisire tale qualifica determina l'accesso ad alcuni benefici che potrebbero essere importanti per la nostra associazione tra i quali:

- 1) la possibilità di partecipare ai processi di co-programmazione e co-progettazione delle attività di interesse generale con le Pubbliche Amministrazioni;
- 2) la possibilità di stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione;
- 3) la possibilità di incentivare donazioni garantendo maggiori agevolazioni fiscali ai donatori;
- 4) la possibilità di beneficiare di un regime fiscale analogo, anche con riferimento ad attività che non sono sportive dilettantistiche quando si configurano come attività di interesse generale e ciò anche per le associazioni titolari di partita IVA quando presentano ricavi commerciali inferiori ad euro 130.000 (ex art. 86 del CTS);
- 5) la possibilità di valutare l'acquisizione della personalità giuridica con forme semplificate, dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 euro non vincolato;
- 6) la possibilità di utilizzare una sede a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'immobile;

Propone quindi una nuova versione di statuto che contemperi le esigenze manifestate anche con riferimento:

1. ad una più chiara elencazione delle attività sportive dilettantistiche promosse coerente con le discipline espressamente riconosciute dal CONI;
2. ad una indicazione delle attività di interesse generale promosse diverse da quelle sportive dilettantistiche e tassativamente elencate dall'articolo 5 del DLgs 117/201;
3. all'implementazione dei vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo settore per acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale.

Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto proposto dal Direttivo, all'Assemblea dei soci.

Apertasi la discussione, interviene il socio Agnusdei Vita per chiedere come si possa sapere se una data attività è riconosciuta dal CONI.

Il Presidente informa che l'elenco delle discipline è stato pubblicato sul sito internet del CONI alla pagina <https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html> e che il Consiglio Direttivo si è confrontato con l'UISP in merito alla corretta interpretazione di tale elenco anche in rapporto ai Regolamenti di cui le strutture di attività UISP si sono dotate.

Diversi soci intervengono quindi per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente invita i soci a firmare il foglio presenza da allegare statuto firmato a sua volta per esteso in calce dal consiglio direttivo.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto con il pagamento dell'Imposta di registro in misura fissa mentre l'atto risulta non soggetto ad imposta di bollo beneficiando l'associazione sia del riconoscimento di associazione di promozione sociale (esente dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 82 e articolo 104 primo comma del D.Lgs. 117/2017) che del riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica (esente dall'imposta di bollo ex art. 27 - bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019).

Alle ore 20,45, non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente dopo aver dato lettura del presente verbale, dichiara chiusa l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Telos.

Crispiano li, 08.03.2023

IL SEGRETARIO

D'Arcangelo Elisabetta

D'Arcangelo Elisabetta

IL PRESIDENTE

Annese Gabriele

Annese Gabriele

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 20.03.2023 serie 3 al N° 527

Imposte liquidate per € 209,00 per n° 1 anni

IL FUNZIONARIO

Domenico SANTORO

firma su delega del Direttore Provinciale



Il sottoscritto ANNESE Gabriele, quale Presidente della A.S.D.C. TELOS Crispiano dichiaro che il presente documento è corrispondente a quello cartaceo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.-